

Bellinzona
16 aprile 2015

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La Commissione cantonale per la protezione dei dati

composta da: Francesco Trezzini, Presidente
Bertil Cottier
Davide Gai
Debora Gianinazzi
Mario Lazzaro

sedente con l'infrascritto segretario avv. Roberto Di Bartolomeo per statuire sull'istanza presentata il 19 novembre 2013 dal signor

[redacted] Bellinzona,
rappr. dall'associazione CO.DI.CI Centro per i diritti del cittadino,
Bellinzona;

contro l'operato dell'

Ufficio regionale di collocamento (URC) di Bellinzona, Bellin-
zona;

richiamate le risultanze istruttorie e le prese di posizione 23 dicembre 2013
del signor [redacted], Dipartimento tecnologie innovative,
Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, Manno,
e 13 gennaio 2014 dell'Ufficio regionale di collocamento di Bellin-
zona, Bellinzona;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

considerato
in fatto e in diritto che, nell'ambito di una domanda di riconoscimento di un provve-
dimento di formazione ai sensi dell'art. 60 Legge
sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI, RS 837.0)
presentata dal signor [redacted], [redacted], per il tramite
del signor [redacted] dell'associazione CO.DI.CI - Centro per i

diritti del cittadino, Bellinzona, è stato intrattenuto uno scambio di e-mail tra il rappresentante della CO.DI.CI, l'Ufficio regionale di collocamento (URC) di Bellinzona ed il delegato al Bachelor di informatica della SUPSI, signor [REDACTED]

che, per quanto d'interesse in questa sede, il contenuto delle suddette e-mail era relativo alla richiesta di informazioni generali riguardanti la concessione dei crediti di formazione, sulla documentazione necessaria e sulla corretta procedura da eseguire per ottenere il sussidio;

che, con decisione 23 settembre 2013, l'URC ha respinto la domanda del signor [REDACTED] di poter frequentare, a spese dell'assicurazione contro la disoccupazione, un corso di riqualificazione professionale presso la SUPSI;

che, a seguito dell'opposizione interposta dal richiedente, l'URC ha emanato, il 18 ottobre 2013, una decisione su opposizione in cui ha confermato il proprio provvedimento. Quest'ultima - impugnata dinanzi al Tribunale cantonale della assicurazioni con gravame 19 novembre 2013 - è stata confermata dalla Corte cantonale con sentenza n. 38.2013.69 del 20 febbraio 2014;

che il 19 novembre 2013 il signor [REDACTED], sempre per il tramite del signor [REDACTED] della CO.DI.CI, ha adito questa Commissione con una "istanza di conciliazione";

che con il suddetto atto il qui istante, dopo avere riassunto in maniera molto concisa i fatti, chiede un importo risarcitorio di CHF 1.- e l'annullamento della decisione 20 settembre 2013 (recte: 23 settembre 2013) dell'URC "siccome contraria all'art. 8 cpv. 2" Cost. fed., ritenendo "il contenuto della medesima sia lesivo della dignità delle persone straniere nonché senza nessuna base giuridica";

che, con rispettive osservazioni 23 dicembre 2013 il [REDACTED], Dipartimento tecnologie innovative, Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, Manno, e 13 gennaio 2014 l'Ufficio regionale di collocamento di Bellinzona, postu-

lano la reiezione delle richieste formulate dal signor Marco Diaz Lopez;

che, prima di entrare nel merito di una denuncia o di un ricorso, la Commissione esamina d'ufficio la propria competenza (art. 3 Regolamento della Commissione cantonale per la protezione dei dati). In particolare, la stessa non è competente se la denuncia, rispettivamente il ricorso, sono proponibili ad altra autorità o altro tribunale, secondo una legge speciale oppure se la domanda è già stata giudicata (cfr. art. 31a Legge sulla protezione dei dati, LPDP);

che la richiesta risarcitoria - fondata su una presunta violazione dell'art. 8 cpv. 2 Cost. fed - non può essere giudicata da questa Commissione, siccome la stessa non risulta essere competente per dirimere simili pretese escluse dal quadro giuridico disciplinato dalla LPDP;

che, nemmeno la richiesta di annullare la decisione 23 settembre 2013 dell'URC relativa al rifiuto di poter frequentare, a spese dell'assicurazione contro la disoccupazione, un corso di riqualificazione professionale presso la SUPSI, può essere oggetto di denuncia o ricorso ai sensi della LPDP presso questa Commissione siccome impugnabile con ricorso ex art. 56 Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1); rilevasi che tale facoltà è stata peraltro utilizzata dal [redacted] con l'inoltro del gravame 19 novembre 2013 al Tribunale cantonale delle assicurazioni (inc. n. 38.2013.69);

che, alla luce delle pregresse considerazioni l'istanza 19 novembre 2013 deve essere dichiarata irricevibile in quanto esula dalle competenze della scrivente Commissione;

che non si prelevano spese e tasse di giustizia, non si assegnano ripetibili;

per questi motivi

richiamati gli articoli sopraccitati

pronuncia

1. L'istanza 19 novembre 2013 presentata dal [redacted], per il tramite del signor [redacted] della dall'associazione CO.DI.CI - Centro per i diritti del cittadino, Bellinzona, è **irricevibile**.
2. Non si prelevano spese e tasse di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
4. Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni, secondo le modalità descritte dagli artt. 68 e segg. LPAm.
4. Intimazione:
 - al signor [redacted], [redacted], per il tramite del [redacted] della dall'associazione CO.DI.CI - Centro per i diritti del cittadino, Bellinzona;
 - all'Ufficio regionale di collocamento (URC) di Bellinzona, G. Buffi 6, 6501 Bellinzona;
 - al signor [redacted], Dipartimento tecnologie innovative, Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, Galleria 2, 6928 Manno.
5. Comunicazione:
 - all'Incaricato cantonale della protezione dei dati, Residenza, Bellinzona;
 - al Consiglio di Stato, Residenza, Bellinzona.

PER LA COMMISSIONE CANTONALE
PER LA PROTEZIONE DEI DATI

Il Presidente

PD Dr. iur. avv. Francesco Trezzini, LL.M.

Il Segretario

avv. Roberto Di Bartolomeo